

Titolo 66 “Servizio accalappiamento cani” (bb. 3)

introduzione di O. Rispoli

La serie documentaria relativa al servizio accalappiamento cani incomincia con l'anno 1850 e prosegue in modo discontinuo fino al 1870.

E' del 1850 la proposta di imporre una tassa sui cani e di far sì che gli animali di proprietà venissero censiti e tenuti sotto stretto controllo da parte dei padroni, anche in modo da poterli distinguere dai cani randagi, pericolosi perchè potenziali portatori di idrofobia.

La tassa fu presto istituita, suscitando molte reazioni da parte dei proprietari di cani: infatti nella documentazione dell'ufficio relativo sono presenti decine di istanze di privati, che chiedono di essere esonerati dalla gabella, spiegando che il loro animale domestico è tenuto soltanto per ragioni di utilità (caccia, guardia, compagnia alle persone sole ecc.) e non per prestigio.

Per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai cani trovati senza padrone, questi venivano catturati di notte, condotti presso lo stabilimento di Testaccio (dove ancora oggi sorge il canile municipale) e poi soppressi. Soltanto i cani di pregio o da caccia venivano tenuti per tre giorni in attesa del riscatto da parte del padrone, che per riavere il cane doveva dimostrare di aver pagato la tassa annuale e versare un indennizzo.

Più volte nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta vennero presi provvedimenti nei confronti dei cani randagi e per l'osservanza da parte dei proprietari dei cani delle regole stabilite per il loro possesso.

Tra la documentazione relativa alla tassa cani, segnaliamo in particolare alcune fonti primarie: il “Progetto di fare una rendita annua al Municipio Romano ossia una gabella volontaria sopra i cani ritenuti nella città di Roma dai cittadini”, uno stampato datato a penna 30 aprile 1850; quindi il paragrafo sull' “Idrofobia” contenuto nella *Collezione delle leggi e regolamenti di polizia municipale attualmente in vigore presso il Comune di Roma* del 1854 (cfr. pp. 369 - 371); infine la notificazione del 22 agosto 1865 emessa dal Senatore Francesco Cavalletti, in cui tra l'altro ritorna il divieto (già reiterato) di ritenere cani bulldog di razza o incrociati (va ricordato che a quel tempo i cani bulldog erano ben diversi da quelli odierni, trattandosi di cani lottatori di notevole forza e aggressività).

Luigi Pompili Olivieri, autore de *Il senato romano nelle sette epoche di svariato governo da Romolo fino a noi*, a pag. 330 del III volume (1886) sulle vicende del Municipio romano, tratta della tassa sui cani, ma afferma erroneamente (non sappiamo da dove abbia potuto trarre questa conclusione) che “la tassa non venne mai posta in esecuzione, nonostante le eccitatorie della stessa autorità governativa”.